

Allegato al verbale di udienza in data 21.02.2019

Sentenza n.

Reg. Gen. n. 226/2018

Cronolog. n.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI L' AQUILA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA

Composta dai Magistrati:

Dott.ssa RITA SANNITE

Presidente

Dott.ssa MARIA LUISA CIANGOLA

Consigliere rel.

Dott. CIRO MARSELLA

Consigliere

All' udienza del 21.02.2019, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies cpc

Nella causa in grado d'appello iscritta al n. 226/2018 ruolo generale, promossa dal
MINISTERO DELL'INTERNO *nei confronti di* *dando lettura,*
all'esito della camera di consiglio, del dispositivo e della concisa esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione

OGGETTO: *Appello contro la sentenza n. 209 pronunciata dal Tribunale di Teramo in data 15.03.2018*



CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO.

Ministero dell'Interno ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che - dichiarato il diritto di _____ al trattamento economico previsto per il segretario comunale e provinciale di fascia A per il periodo 1.01.2014-28.12.2014 durante il quale era stato collocato in disponibilità e l'infondatezza della pretesa creditoria di esso Ministero di cui alla nota del 3.12.2015, avente quale presupposto l'adeguamento del trattamento stipendiale, con l'attribuzione dell'indennità di posizione prevista per il segretario comunale di fascia B - l'ha condannato a corrispondere al _____ la somma di euro 1.313,01 a titolo di differenze stipendiali maturate in relazione alle mensilità di agosto e settembre 2014 ed alla tredicesima mensilità.

In particolare, ha censurato detta sentenza con un unico, ampio, motivo nella parte in cui ha ritenuto che la novella normativa introdotta dai commi 458 e 459 dell'art. 1 della legge di stabilità n. 14/2013 - la quale ha escluso per i pubblici dipendenti, con decorrenza dal 1° gennaio 2014 la possibilità di beneficiare del miglior trattamento economico connesso al divieto della c.d. "reformatio in peius" ed imposto alle Amministrazioni di adeguare da detta data i relativi trattamenti giuridici ed economici - non si applica ai segretari comunali e provinciali in disponibilità (espressamente disciplinata dall'art. 19 del DPR n. 465/1997 e dall'art. 43 CCNL) in ragione della conservazione di quello in godimento prima della collocazione in disponibilità (ovvero del diritto al mantenimento del trattamento stipendiale dell'ultima sede di servizio, previsto dalle norme richiamate), in violazione e falsa applicazione della legge n. 14/2013, delle circolari attuative e del CCNL di categoria, in quanto, per contro, per espressa previsione normativa l'anzidetta novella si applicava a tutti i "dipendenti pubblici" ed a tutte le "Amministrazioni interessate" e si riferiva ai rapporti giuridici in corso, senza escludere quelli sorti prima della sua entrata in vigore, non avendo introdotto alcuna disposizione derogatoria che potesse salvaguardare il beneficio derivante dall'abrogato divieto di "reformatio in peius".

Evidenziato come la sentenza impugnata non avesse individuato la disciplina legislativa o la contrattazione collettiva in base alla quale esso Ministero avrebbe dovuto continuare a conservare, dall'1.01.2014, ai segretari in disponibilità, quei benefici derivanti dal divieto di reformatio in peius che la legge n. 147/20013 aveva espunto dall'ordinamento; come la retribuzione di posizione, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, non fosse contrattualmente legata alla fascia professionale di appartenenza ma all'incarico ricoperto; come correttamente con la nota n. 5526 del 3.12.2015 avesse proceduto a richiedere al _____ la restituzione della differenza tra la retribuzione di posizione indebitamente percepita per il periodo 1.01.2014-31.07.2014 (correlata a quella prevista per "incarichi in enti fino a 250.000 abitanti") per l'incarico rivestito in passato presso il Comune di _____ (dal 1° agosto 2010 al 10 luglio 2010) e conservato - quanto alla retribuzione di posizione - per il divieto di reformatio in peius, durante l'incarico presso il Comune di _____ (con popolazione compresa tra 10.000,00 e 65.000,00 abitanti nel periodo compreso tra il 1° agosto 2013 al 31 agosto 2013), subito prima del collocamento in disponibilità (1.09.2013) e la retribuzione di posizione effettivamente dovuta in base alla legge n. 147/2013 la quale ha stabilito che ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal



ruolo a dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità.

Ha concluso, perciò, per la riforma della sentenza con reiezione delle domande proposte da _____ con il ricorso introduttivo, con vittoria delle spese di lite.

Ha resistito il _____

L'appello non è fondato e, conseguentemente, deve essere disatteso e respinto.

Per una migliore comprensione della problematica sottesa all'unico motivo di gravame, appare opportuno evidenziare:

1) in punto di fatto:

A) che _____, dipendente del Ministero dell'Interno (ex Agenzia autonoma per la gestione dei segretari comunali e provinciali) con la qualifica di segretario comunale e provinciale a far tempo dal 24/07/1995, dopo aver ricoperto, quale segretario titolare, dallo 01.01.2010 al 25.07.2010, il Comune di _____ (classe I/B-65.000-250.000 abitanti), è stato collocato in posizione di disponibilità dal 26.07.2010 al 22.08.2010;

B) che successivamente ha assunto la titolarità, senza soluzione di continuità, di Comuni di classe inferiore e, precisamente, di _____ i (3.000-10.000 abitanti), _____ (10.000-65.000 abitanti), _____ (10.000-65.000 abitanti);

C) che nel periodo 1.09.2013-30.09.2014, è stato collocato in posizione di disponibilità ed iscritto al relativo albo (doc. 2 in fasc. appellato);

D) che successivamente, dal dicembre 2014, ha assunto l'incarico di segretario presso la Provincia di _____

E) che con nota prot. 5526 del 03/12/2015 il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno ha informato il _____ di aver proceduto all'adeguamento della sua retribuzione di posizione ai sensi dell'art. 1 commi 458 e 459 L. 147/2013 trasmettendogli un prospetto riepilogativo delle somme corrisposte in eccesso rispetto al dovuto, somme che il Ministro richiedeva in restituzione e che si riferivano al periodo 01/01/2014 – 31/07/2014 calcolate sulla base della retribuzione di posizione "adeguata...in base all'ultimo ente di titolarità, il comune di _____, ente da 10.001 a 65.000 abitanti";

F) che con il ricorso introduttivo il _____ ha domandato il diritto al trattamento economico previsto per il segretario comunale e provinciale di fascia A per il periodo 01/01/2014 – 28/12/2014 durante il quale era stato collocato in disponibilità

G) che la sentenza impugnata ha riconosciuto il diritto azionato dal _____ ritenendo che al medesimo – nel periodo anzidetto – spettasse la retribuzione di posizione prevista per i segretari comunali di fascia A, da lui goduta presso il Comune di _____ ultima sede di servizio, in forza del combinato disposto di cui all'art. 19 del D.P.R. 465/1997 (il quale prevede "7. Ai segretari comunali e provinciali collocati in posizione di disponibilità ed utilizzati per le esigenze dell'Agenzia di cui all'articolo 7, comma 1, è corrisposto il trattamento economico in godimento nell'ultima sede di servizio. 8. I segretari comunali e provinciali in posizione di disponibilità ed incaricati di reggenza o supplenza hanno diritto alla stessa retribuzione spettante al segretario che sostituiscono, con oneri a carico dell'ente. 9. Ai segretari comunali e provinciali cui siano conferiti,



durante il periodo di collocamento in disponibilità, incarichi presso altre pubbliche amministrazioni viene attribuito, con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio, il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto.”) e dell'art. 432 del CCNL 16.05.2001 (il quale prevede: “1. Ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità di cui all'art.19, comma 7, del DPR n.465/1997, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio e composto delle seguenti voci: - trattamento stipendiale di fascia; - indennità integrativa speciale; - tredicesima mensilità; - retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita; - retribuzione di posizione; - maturato economico, ove spettante-retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate.2. In caso di nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione, il segretario collocato in disponibilità conserva il trattamento economico in godimento previsto dal comma 1. I relativi oneri sono a carico dell'ente di nomina ad eccezione di quelli relativi alla retribuzione di posizione che rimangono a carico dall'Agenzia per la quota corrispondente alla differenza tra quella in godimento e quella prevista per la fascia di appartenenza dell'ente.”) in quanto entrambe le norme (sia di fonte primaria che pattizia) attribuiscono il medesimo diritto (al trattamento economico in godimento nell'ultima sede di servizio) nelle ipotesi in cui i segretari collocati in disponibilità siano nominati presso enti di fascia inferiore a quella di iscrizione.

- 2) In punto di diritto:

che il comma 458 (Passaggi di carriera) dell'art.1 della legge n. 147/2013 ha abrogato l'art. 202 (Assegno personale nei passaggi di carriera) del T.U. delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato di cui al DPR. n. 3/1957 (il quale prevedeva che "nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica”), ed i commi 57 e 58 dell'art. 3 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica concernenti il trattamento economico in caso di passaggio di carriera (in base ai quali l'assegno personale pensionabile spettante al dipendente con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione non è riassorbibile né rivalutabile), stabilendo, poi, che: “Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità”; a sua volta, il comma 459 (Rientro nei ruoli di professori e ricercatori) in attuazione di quanto previsto dal precedente comma 458 e dall'art. 8 comma 5 della legge n. 370/1999 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica), con riguardo al trattamento economico di professori o ricercatori rientrati nei ruoli, ha disposto che “le amministrazioni interessate devono adeguare i suddetti trattamenti giuridici ed economici a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Ciò posto, non c'è dubbio che gli anzidetti commi dell'art. 1 della legge n. 147/2013 abbiano abrogato il principio del divieto di reformatio in peius del trattamento



economico dei dipendenti pubblici trasferiti da un ente all'altro per mobilità volontaria che trovava origine proprio nel citato articolo 202 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (che aveva, poi, trovato completamento, per i dipendenti statali, con l'art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537) e, quindi, anche l'analogo principio che - per i segretari comunali e provinciali - era stato disciplinato con deliberazione n.275/2001 adottata dal Consiglio Nazionale d'Amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione del relativo Albo, con la quale - nel rispetto del principio in esame - si era stabilito il mantenimento della retribuzione di posizione nel caso in cui un segretario comunale fosse stato nominato presso un ente appartenente ad una fascia inferiore rispetto a quella di iscrizione (occorre ricordare che i segretari comunali e provinciali sono suddivisi in tre fasce professionali -A, B, C- cui corrispondono distinti trattamenti economici, in base anche alla tipologia di ente ricoperto: art. 41 CCNL del 16.05.2001).

Quanto appena affermato, tuttavia, non sembra possa trovare applicazione nella fattispecie di interesse, non avendo la nuova normativa previsto una disciplina transitoria relativa ai rapporti pendenti in cui il segretario comunale sia collocato in disponibilità e, pertanto, rispetto a quest'ultima fattispecie non possono non ritenersi vigenti le disposizioni normative e pattizie che si riferiscono in maniera specifica ai segretari in disponibilità e, segnatamente, quelle di cui all'art. 43 del CCNL che specificamente si occupa del "trattamento economico dei segretari in disponibilità" prevedendo - come detto - il diritto di questi al mantenimento del "trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio" che, con riguardo al caso in esame, era quello di fascia A. goduto dal _____ presso il Comune di _____ ultima sede di servizio.

Del resto, in relazione alla suddetta soppressione, il medesimo comma 458 dispone che al dipendente cessato dal ruolo o dall'incarico (e che conseguentemente rientri nei ruoli dell'amministrazione di appartenenza, anche se tale circostanza non appare espressamente precisata nell'emendamento) è corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità.

Appare condivisibile, pertanto, la lettura integrata della novella legislativa e della disciplina collettiva, che ha portato il primo giudice a ritenere che i segretari collocati in disponibilità vadano assoggettati alla nuova regolamentazione nel momento in cui acquisiranno la titolarità di una nuova sede mentre, medio tempore, continuano a percepire la retribuzione goduta nell'ultima sede di servizio, come previsto dalla citata norma pattizia, sicché, deve ritenersi impropria la pretesa del Ministero appellante di procedere al recupero di somme - sia pure con decorrenza dal 1° gennaio 2014, epoca di entrata in vigore della novella legislativa - pari alla differenza tra la retribuzione di posizione in godimento (di fascia A) durante il periodo di collocamento in disponibilità e la retribuzione di posizione "in base all'ultimo ente di titolarità, il comune di _____, ente da 10.001 a 65.000 abitanti" che effettivamente appare disancorata dal tenore letterale del testo ed in contrasto con il principio di irretroattività della legge, come non ha mancato di sottolineare il primo giudice.



Invero, non pare dubbio che il Ministero, in tal modo, pretenda di determinare il trattamento economico goduto dal segretario comunale nell'ultima sede di servizio (presso il Comune di _____), di fascia B come classe demografica, durante il quale il _____ godeva di una retribuzione di posizione di fascia A), rapporto giuridico oramai estinto, avendo riguardo non già allo stipendio effettivamente percepito durante la pendenza di quel rapporto (fascia A) ma facendo uso del criterio previsto dalla novella legislativa (parametrando il trattamento alla classe demografica del Comune di ultima assegnazione) e, quindi, applicando quest'ultima a rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, di fatto ritenendo non dovuto al _____ il trattamento di fascia A al medesimo attribuito in forza della deliberazione n. 275/2001, caducata ex lege a seguito dell'entrata in vigore della legge. 147/2013.

Del resto, già la circolare 3636/2014 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero appellante aveva ritenuto, in applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 458 della legge di stabilità 2014, che la deliberazione n. 275/2001 del Consiglio Nazionale d'Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali "deve intendersi caducata e non più suscettibile di applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2014 e "per converso" concluso "nel senso della perdurante vigenza delle disposizioni normative e negoziali riferite all'ipotesi dei segretari in disponibilità nominati in enti di fascia immediatamente inferiore a quella di appartenenza (art. 19, comma 13, del DPR n. 465/1997 e art. 43 CCNL di categoria del 16 maggio 2001", ma la stessa fonte ha confermato l'anzidetta disciplina differenziale prevista per i segretari in disponibilità con la più recente circolare n. 7122/2017.

Ne consegue che – come già enunciato – l'appello deve essere respinto e la sentenza impugnata integralmente confermata.

Le spese del grado sostenute dall'appellato, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico del Ministero appellante che dovrà rimborsarle nell'ammontare indicato in dispositivo.

Trattandosi di Amministrazione Pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito, non si applica nei confronti del Ministero appellante, benché soccombente, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, pronunciata in data 15.03.2018, così decide nel contraddittorio delle parti:

-Respinge l'appello;

-Condanna il Ministero appellante al rimborso delle spese del grado sostenute dall'appellato che si liquidano in euro 1.820,00 per compensi, oltre spese generali nella



misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P. come per legge.

L'Aquila 21.02.2019

*IL CONSIGLIERE EST.
Dott.ssa Maria Luisa Ciangola*

*IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita Sannite*

Firmato Da: CIANGOLA MARIA LUISA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 50a9a2c856e41e0c55818d3855bad8a7 - Firmato Da: RITA SANNITE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7548d0276143598e3d52f6f9ace6f65

